



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Molise	Legge n° 9 del 29/12/2021	BUR n°52 del 29/12/2021
ID:MO21009	Esito: In corso d'esame	(Scadenza 27/02/2022)

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge Regione Molise n. 9/2021 presenta i seguenti motivi di illegittimità costituzionale.

Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dispongono il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 e individuano la copertura degli oneri a valere sui residui delle relative Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2021-2023. Tale copertura non è idonea dato che, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 118/2011, i residui passivi rappresentano somme già impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Pertanto, le norme in esame si pongono in contrasto con l'art. 81 terzo comma, Cost.

Gli artt. 21, 22, 23 e 24 dispongono il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 e individuano la copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, ormai decorso. Tale copertura viola il principio contabile dell'annualità del bilancio

di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011. Risulta conseguentemente violato l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Per le suesposte considerazioni sussistono i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola ex art. 127 dinanzi alla Corte Costituzionale.